*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* | Anno 134° — Numero 226

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | **Roma - Sabato, 25 settembre 1993** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



*ERRATA-CORRIGE*

# LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 23 settembre 1993, n. 2.

**Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. All'articolo 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 40-*bis*. — Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 48 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

Art. 4.

1. All'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

Art. 5.

1. All'articolo 4 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis)* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

2. All'articolo 5 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5) è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 1) è abrogato.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

---

NOTE

AVVERTENZA:

La preventiva pubblicazione del testo della presente legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1993.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — In armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

*a)* ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale;

b) *ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;*

*c)* polizia locale urbana e rurale;

*d)* agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;

*e)* piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;

*f)* strade e lavori pubblici di interesse regionale;

*g)* urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;

*h)* trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;

*i)* acque minerali e termali;

*l)* caccia e pesca;

*m)* acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;

*n)* incremento dei prodotti tipici della valle;

*o)* usi civici, consorterie, promiscuità per condominî agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;

*p)* artigianato;

*q)* industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;

*r)* istruzione tecnico-professionale;

*s)* biblioteche e musei di enti locali;

*t)* fiere e mercati;

*u)* ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;

*v)* toponomastica;

*z)* servizi antincendi.

*Nota all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — In armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

*a)* ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del personale;

b) *ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;*

*c)* polizia locale urbana e rurale;

*d)* agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

*e)* lavori pubblici di esclusivo interesse della regione;

*f)* edilizia ed urbanistica;

*g)* trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;

*h)* acque minerali e termali;

*i)* caccia e pesca;

*l)* esercizio dei diritti demaniali della regione sulle acque pubbliche;

*m)* esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della regione relativi alle miniere, cave e saline;

*n)* usi civili;

*o)* artigianato;

*p)* turismo, industria alberghiera;

*q)* biblioteche e musei di enti locali».

*Note all'art. 5:*

— Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione, con i principî generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1-bis) *ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;*

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive, musei e biblioteche di interesse locale e regionale».

— Il testo dell'art. 5 del medesimo statuto, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;

2) disciplina del *referendum* previsto negli articoli 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60;

5) *(abrogato)*;

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali, degli enti aventi carattere locale o regionale nella regione;

9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di quarta e quinta categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica,

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative,

18) edilizia popolare,

19) toponomastica;

20) servizi antincendi,

21) annona,

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali».

*Note all'art. 6:*

— L'art. 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato dalla presente legge, è così formulato

«Art. 4 — In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali,

3) *ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni,*

4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari,

6) servizi antincendi,

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri.

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative,

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale».

— L'art 5 del medesimo testo unico, così come modificato dalla presente legge, è così formulato.

«Art 5. — La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) *(abrogato)*,

2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale».

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 773).

Presentato dagli on. li CAVERI e ACCIARO il 18 maggio 1992.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 giugno 1992.

Esaminato dalla I commissione il 14, 16, 28 luglio 1992.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1992 (atto n. 773/*A* - relatore on. D'ONOFRIO).

Esaminato in aula il 6 agosto 1992, 22 settembre 1992 e approvato il 23 settembre 1992

*Senato della Repubblica* (atto n. 635)

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 settembre 1992, con pareri delle commissioni 7ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 15, 21, 28 ottobre 1992.

Relazione scritta annunciata il 16 dicembre 1992 (atto n. 635/*A* - relatore sen. SAPORITO).

Esaminato in aula e approvato il 27 gennaio 1993 (prima deliberazione)

*Camera dei deputati* (atto n. 773/*B*)

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° febbraio 1993.

Esaminato dalla I commissione il 24 febbraio 1993

Esaminato in aula il 26 febbraio 1993 e approvato il 4 marzo 1993.

*Senato della Repubblica* (atto n. 635/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 marzo 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 maggio 1993

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1993 (atto n. 635/*D* - relatore sen. SAPORITO).

Esaminato in aula il 6 giugno 1993 e approvato il 16 giugno 1993 **(seconda deliberazione).**

**93G0452**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1993, n. 376.

**Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata

nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal primo gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato ».

Art. 2.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti d'imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti d'imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 10 ».

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario. In materia di crediti e debiti d'imposta il decreto è adottato di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI *Ministro del tesoro*

GALLO *Ministro delle finanze*

SPAVENTA *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0454

---

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1993, n. 377.

**Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni medesime. Il Ministero delle finanze effettua tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorità fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o indirettamente, i titoli del debito pubblico.

2. Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle aziende di credito italiane sub-depositarie dei titoli, affinché esse provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito pubblico.

3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa; l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo medesimo all'emissione.

4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub-depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro e degli scarti di emissione dei certificati di credito del tesoro a sconto. Le predette disposizioni si applicano alle nuove tipologie dei titoli del debito pubblico sulla base di appositi decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione, in base all'articolo 1, del trattamento tributario degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico previsto dalle convenzioni e accordi internazionali, le aziende di credito italiane sub-depositarie e gli enti ad esse equiparati devono acquisire la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, i dati identificativi dei soggetti non residenti, nonché, anche in via telematica, i dati relativi alla individuazione dei titoli e dei periodi di possesso dei medesimi. La predetta documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni.

2. La documentazione riguardante ciascun soggetto può essere unica, anche nel caso di possesso di titoli del debito pubblico aventi scadenze diverse, ed ha valore per l'intero anno solare in cui è prodotta, ovvero per il minor periodo per il quale sussistano le condizioni cui è subordinata l'applicazione del trattamento tributario previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

1. Qualora da riscontri dell'Amministrazione finanziaria, effettuati anche mediante controlli a campione sulla base di criteri selettivi stabiliti nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento, risultino riconosciute somme non dovute, il Ministero del tesoro procede al recupero mediante compensazione con i successivi versamenti da effettuare alle aziende di credito sub-depositarie. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per lo stesso recupero.

2. Qualora non sia possibile operare, in tutto o in parte, la compensazione indicata nel comma 1, il Ministero del tesoro procede nei confronti delle aziende di credito sub-depositarie al recupero diretto delle somme indebitamente corrisposte e non compensate.

3. Sulle somme di cui ai commi 1 e 2 è dovuto, a titolo di sanzione amministrativa, un importo pari al 10 per cento annuo delle somme stesse a decorrere dall'avvenuto indebito pagamento.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, per le quali potranno essere utilizzati anche sistemi telematici di comunicazione dei dati.

2. Restano salve, nei casi in cui non vengano utilizzate le modalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le relative modalità di attuazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

**Scioglimento del consiglio provinciale di Varese.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio provinciale di Varese, a causa delle dimissioni presentate da diciannove consiglieri su trentasei assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Varese è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Levante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio provinciale di Varese, al quale la legge assegna trentasei membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove consiglieri, in data 2 agosto 1993, tra cui il presidente in carica.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6869 5-2 Gab del 3 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Varese ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Armando Levante.

Roma, 13 settembre 1993

*Il Ministro dell'interno*: MANCINO

93A5318

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 maggio 1993.

**Aggiornamento delle tariffe relative alle prove diagnostiche effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalle brucellosi;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante norme sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalle brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, recante norme sul trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968 e successive modifiche riguardanti il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968 e successive modifiche, riguardanti il piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Vista l'ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982, recante norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985 concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini della leucosi bovina enzootica;

Vista la circolare n. 119 del 26 luglio 1966 recante istruzioni relative all'attuazione dei piani di profilassi;

Visto l'incremento degli indici generali dei prezzi dal 1969 al 1992;

Considerata la necessità di adeguare le tarife relative all'esecuzione delle analisi per i piani di profilassi già fissate con la sopracitata circolare n. 119 del 26 luglio 1966 e di fissare la tariffa della prova sierologica di immunodiffusione in gel di agar (I.G.A.) per l'accertamento sierologico della leucosi bovina enzootica;

Vista l'analisi dei costi effettuata dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta del 28 ottobre 1992;

Decreta:

Art. 1.

Le prove diagnostiche di laboratorio per l'accertamento delle brucellosi e della leucosi bovina enzootica sono eseguite dagli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, in attuazione dei piani nazionali di eradicazione.

Art. 2.

Le spese relative all'esecuzione delle prove di cui all'art. 1, vengono sostenute dalle regioni e province autonome con i fondi alle medesime assegnati sul fondo sanitario nazionale - cap. 5941 - Tesoro.

Art. 3.

Il costo di ciascuna prova viene fissato come segue:

*a)* sieroagglutinazione lenta (S.A.L.) L. 1.400;

*b)* fissazione del complemento (F.d.C.) L. 2.100;

*c)* Ring-test (R.T.) L. 810;

*d)* sieroagglutinazione rapida al rosa bengala (S.A.R. AG. RB) L. 1.350;

*e)* immunodiffusione in gel di agar (I.G A.) L. 2 150.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1993

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Il Ministro del tesoro*
BARUCCI

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
FONTANA

93A5297

DECRETO 18 agosto 1993.

**Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, nonché il decreto in data 15 febbraio 1992 integrativo del decreto 27 settembre 1990 e la precisazione sulla tariffazione dell'ossigeno liquido pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1993;

Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e tenuto conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione intermedia per il periodo gennaio-settembre 1992;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie private, pari a L. 450 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari professionali e dei diritti addizionali;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e formato:

*a)* dall'importo delle sostanze impiegate, in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato *A)* o in base al disposto di cui al successivo art. 5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;

*b)* dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa tabella (allegato *B);*

*c)* dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;

*d)* dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

Art. 4.

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L. 50 per ogni sostanza e alle L. 50 per le frazioni di L. 50 oltre detto minimo.

Art. 5.

Per le sostanze non comprese nell'allegato *A* il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.

Art. 6.

L'onorario professionale previsto dall'allegato *B* deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

Art. 7.

Per le preparazioni magistrali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che non siano inscrite nella Farmacopea Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

Se la preparazione magistrale contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al farmacista una sola addizionale di L. 3.000.

Art. 8.

Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 7.500.

Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» e «a chiamata».

Non competono quando la farmacia effettua servizio a «battenti aperti», ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del 25% per le farmacie rurali sussidiate con arrotondamento pari a L. 9.500 per la dispensazione notturna e per un importo pari a L. 4.000 per la dispensazione diurna.

Art. 9.

I prezzi calcolati in base agli allegati *A* e *B* non possono essere modificati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

Art. 10.

Sul prezzo di vendita del medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficienza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

Art. 11.

La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

Art. 12.

La presente tariffa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

Art. 13.

La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1993

*Il Ministro:* GARAVAGLIA

---

ALLEGATO *A*

TABELLA DI PREZZI DELLE SOSTANZE

| Medicinale | Grammi | Lire |
|---|---|---|
| **A** | | |
| Acido acetilsalicilico | 1 | 60 |
| Acido ascorbico | 1 | 120 |
| Acido benzoico | 1 | 100 |
| Acido borico | 10 | 180 |
| Acido citrico | 10 | 180 |
| Acido cloridrico (diluito) | 1 | 60 |
| Acido fosforico | 10 | 850 |
| Acido glutammico | 1 | 200 |
| Acido lattico | 1 | 70 |
| Acido pirogallico (pirogallolo) | 1 | 435 |
| Acido salicilico | 1 | 50 |
| Acido tannico (tannino) | 1 | 200 |
| Acido tartarico | 10 | 500 |
| Acido tricloro-acetico | 1 | 300 |
| Acqua depurata | 100 | 100 |
| Acqua ossigenata 100 vol. (vedi perossido di idrogeno) | | |
| Acqua ossigenata 10 vol. (vedi perossido di idrogeno) | | |
| Acqua sterile per preparazioni iniettabili | 10 | 100 |
| Agar Agar | 1 | 450 |
| Alcool etilico a 95 gradi | 100 | 4.000 |
| Allume | 100 | 850 |
| Aloe polvere | 1 | 45 |
| Altea (radice) polvere | 10 | 850 |
| Altea estratto fluido | 10 | 1.500 |
| Amido di mais | 100 | 1.200 |
| Amido di riso | 100 | 1.320 |
| Ammoniaca | 10 | 150 |
| Ammonio carbonato | 10 | 250 |
| Ammonio cloruro | 10 | 500 |
| Ammonio solfoittiolato | 10 | 1.700 |
| Anice | 1 | 50 |
| Anice stellato (badiana) | 1 | 100 |
| Antimonio e potassio tartrato | 1 | 150 |
| Argento nitrato | 1 | 2.500 |
| Argento proteinato | 1 | 1.845 |
| Argilla sterilizzata (bolus alba caolino v. caolino) | | |
| Atropina solfato | 1 | 6.250 |
| **B** | | |
| Benzalconio cloruro | 1 | 400 |
| Bergamotto essenza | 1 | 600 |
| Bismuto canfocarbonato neutro | 1 | 300 |
| Bismuto carbonato basico | 1 | 180 |
| Bismuto nitrato basico (magistero) | 1 | 150 |
| Bismuto salicilato basico | 1 | 525 |
| Bismuto gallato basico (sottogallato) | 1 | 195 |
| Blu di metilene | 1 | 600 |
| Boldo polvere | 10 | 400 |
| Boldo estratto fluido | 10 | 1.100 |
| Borace | 100 | 1.200 |
| Bromoformio | 1 | 270 |
| Burro di cacao | 10 | 850 |
| **C** | | |
| Caffeina | 1 | 650 |
| Caffeina e sodio benzoato | 1 | 450 |
| Calcio carbonato (precipitato) | 100 | 800 |

| Medicinale | Grammi | Lire |
|---|---|---|
| Calcio cloruro (cristalli) | 10 | 765 |
| Calcio fosfato bibasico | 10 | 600 |
| Calcio glicerofosfato | 1 | 150 |
| Calcio idrossido | 100 | 3.500 |
| Calcio lattato | 1 | 40 |
| Camomilla comune | 100 | 6 600 |
| Canfora | 1 | 210 |
| Caolino (Bolus alba) | 1 | 20 |
| Carbone attivo | 1 | 150 |
| Carbone vegetale | 1 | 20 |
| Carbonio tetracloruro | 100 | 4 700 |
| Cascara estratto secco | 1 | 600 |
| Cedro essenza | 1 | 500 |
| Cera bianca | 1 | 50 |
| China rossa corteccia | 10 | 720 |
| China estratto fluido | 10 | 2 000 |
| Chinidina solfato | 1 | 1.200 |
| Chinina cloridrato | 1 | 1.245 |
| Chinina solfato | 1 | 1 000 |
| Cloralio idrato | 1 | 120 |
| Cloroformio | 10 | 750 |
| Codeina fosfato | 1 | 15 000 |
| Collodio | 10 | 550 |
| Creosoto | 1 | 420 |
| **D** | | |
| Difenidramina cloridrato | 1 | 1 100 |
| **E** | | |
| Efedrina base | 1 | 1.200 |
| Efedrina cloridrato | 1 | 1.200 |
| Esametilentetramina (cristalli) | 10 | 1.150 |
| Esametilentetramina anidro metilencitrato | 10 | 300 |
| Etere etilico (anestetico) | 10 | 950 |
| Eucaliptolo | 1 | 100 |
| Eucalipto essenza | 1 | 200 |
| **F** | | |
| Fenile salicilato | 1 | 150 |
| Fenolftaleina | 1 | 150 |
| Fenolo | 1 | 100 |
| Fenolo liquido | 10 | 1 000 |
| Ferro ridotto | 1 | 200 |
| Finocchio essenza | 1 | 500 |
| Formaldeide soluz acquosa al 40% | 100 | 700 |
| Frangula estratto secco | 1 | 600 |
| Ftalil sulfatiazolo (vedi sulfatiazolo) | 1 | 135 |

| Medicinale | Grammi | Lire |
|---|---|---|
| **G** | | |
| Garofano essenza | 1 | 350 |
| Gelatina | 1 | 60 |
| Genziana estratto fluido | 10 | 1.500 |
| Genziana tintura | 10 | 1.650 |
| Ginepro essenza | 1 | 2 000 |
| Glicerina | 10 | 200 |
| Glicole propilenico | 10 | 450 |
| Glucosio | 1 | 30 |
| Gomma adragante | 10 | 2 200 |
| Gomma arabica | 10 | 800 |
| Guaiacolo | 1 | 250 |
| **I** | | |
| Iodio | 10 | 4 000 |
| Iodio soluzione alcoolica (alcool iodato) | 10 | 1 000 |
| Iodoformio | 1 | 450 |
| Ipecacuana (radice) | 1 | 450 |
| Ipecacuana polvere titolata | 1 | 555 |
| Ipecacuana estratto fluido | 10 | 9 000 |
| **L** | | |
| Lanolina anidra | 10 | 350 |
| Lattosio | 10 | 150 |
| Lidocaina | 1 | 300 |
| Lidocaina cloridrato | 1 | 200 |
| Limone essenza | 1 | 200 |
| Lino semi | 100 | 1.500 |
| Lino farina | 100 | 2.000 |
| Liquirizia | 100 | 3.000 |
| Litio carbonato | 1 | 150 |
| **M** | | |
| Magnesio carbonato | 10 | 200 |
| Magnesio ossido | 10 | 300 |
| Magnesio solfato eptaidrato | 100 | 1.500 |
| Magnesio stearato | 100 | 4.800 |
| Manna | 10 | 1.000 |
| Mannitolo (Mannite) | 10 | 1.200 |
| Menta (foglie) | 10 | 850 |
| Menta essenza | 1 | 500 |
| Mentolo naturale | 1 | 250 |
| Meprobamato | 1 | 30 |
| Mercurio cloruro (sublim. corrosivo) | 1 | 270 |
| Mercurio ossido giallo | 1 | 450 |
| Mercuroso cloruro | 1 | 500 |
| Metile-p-idrossibenzoato | 1 | 400 |
| Metile salicilato | 10 | 350 |
| Metionina | 1 | 250 |
| Morfina cloridrato | 1 | 18.000 |
| Morfina solfato | 10 | 74.000 |

| Medicinale | Grammi | Lire |
|---|---|---|
| **N** | | |
| Niaouli essenza (gomenolo) | 1 | 200 |
| Nicotinammide | 1 | 400 |
| Nichetammide | 1 | 225 |
| Noce vomica estratto fluido | 10 | 2 000 |
| **O** | | |
| Olio di arachidi | 100 | 2 000 |
| Olio di mandorle dolci | 100 | 8 000 |
| Olio di oliva | 100 | 2 000 |
| Olio di ricino | 100 | 3 000 |
| Olio di sesamo | 100 | 3 500 |
| Omatropina bromidrato | 1 | 10 000 |
| Oppio polvere titolata | 1 | 3 600 |
| Ossicodone cloridrato | 5 | 140 000 |
| Ossigeno gassoso (litri) | 100 | 2 000 |
| Ossigeno liquido (litri) (espresso in ossigeno gassoso) | 100 | 1 200 |
| **P** | | |
| Pancreatina | 1 | 225 |
| Papaina | 2 | 300 |
| Papaverina cloridrato | 1 | 1.185 |
| Paracetamolo | 10 | 1.300 |
| Paraffina solida | 10 | 120 |
| Paraffina liquida | 100 | 2.000 |
| Pepsina (1 100) | 1 | 105 |
| Perossido di idrogeno 100 vol | 100 | 1.000 |
| Perossido di idrogeno 10 vol | 100 | 750 |
| Pilocarpina cloridrato | 1 | 17.700 |
| Pino essenza | 1 | 420 |
| Pino gemme | 10 | 400 |
| Piombo acetato | 10 | 250 |
| Piperazina adipato | 1 | 100 |
| Poligala (virginiana radice) | 10 | 750 |
| Poligala estratto fluido | 10 | 2 500 |
| Polivinilpirrolidone | 1 | 400 |
| Potassio bromuro | 1 | 150 |
| Potassio cloruro | 10 | 650 |
| Potassio ioduro | 1 | 195 |
| Potassio permanganato | 10 | 300 |
| Potassio sulfoguaiacolato | 1 | 150 |
| Procaina cloridrato | 1 | 950 |
| **R** | | |
| Rabarbaro polvere | 1 | 45 |
| Rabarbaro estratto fluido | 10 | 2 500 |
| Ratania | 10 | 400 |
| Resorcina | 1 | 255 |
| **S** | | |
| Saccarina | 1 | 200 |
| Saccarosio | 100 | 400 |
| Senna foglia | 10 | 300 |
| Senna frutti | 10 | 200 |
| Sodio benzoato | 1 | 30 |
| Sodio bicarbonato | 10 | 60 |
| Sodio bromuro | 10 | 1 350 |
| Sodio citrato | 10 | 800 |
| Sodio cloruro | 10 | 200 |
| Sodio fosfato bibasico | 10 | 600 |
| Sodio glicerofosfato | 1 | 105 |
| Sodio ioduro | 1 | 180 |
| Sodio salicilato | 1 | 50 |
| Sodio solfato anidro | 10 | 150 |
| Sodio solfato decaidrato | 100 | 400 |
| Sodio stearato | 10 | 800 |
| Sodio e potassio tartrato (sale di Seignette) | 10 | 400 |
| Sodio tiosolfato | 1 | 50 |
| Solfadiazina | 1 | 100 |
| Solfaguanidina | 1 | 250 |
| Solfamerazina | 1 | 600 |
| Solfametazina | 1 | 300 |
| Solfanilammide | 1 | 60 |
| Sulfatiazolo | 1 | 135 |
| Solfo precipitato (magistero) | 100 | 4 500 |
| Solfo sublimato (fiori) | 100 | 1.200 |
| Sorbitolo puro | 100 | 6.000 |
| Sorbitolo soluzione al 70% | 100 | 4 200 |
| Spermaceti | 1 | 35 |
| Stearina | 1 | 20 |
| Stricnina nitrato | 1 | 2 250 |
| **T** | | |
| Talco | 100 | 910 |
| Teobromina | 1 | 800 |
| Teofillina | 1 | 500 |
| Terpina idrata | 1 | 75 |
| Timolo | 1 | 225 |
| **V** | | |
| Valeriana polvere | 10 | 500 |
| Valeriana tintura | 10 | 1 500 |
| Vaselina bianca | 10 | 250 |
| **Z** | | |
| Zinco ossido | 10 | 210 |
| Zinco solfato | 1 | 100 |
| Zucchero (v saccarosio) | 100 | 400 |

Visto, *il Ministro della sanità*
GARAVAGLIA

ALLEGATO *B*

TABELLA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI

| Medicinale | Lire |
|---|---|
| 1) Preparazioni liquide (soluzioni fino a due componenti) per qualunque quantità | 6 750 |
| per ciascun componente in più sul prezzo finale | 800 |
| per filtrazione | 2 350 |
| per riscaldamento | 2.350 |
| per sterilizzazione | 3 500 |
| 2) Emulsioni e sospensioni | |
| preparazioni (fino a tre componenti) fino a grammi 250 | 11 250 |
| per ogni g 100 in più oltre i g 250 | 700 |
| per ogni componente in più sul prezzo finale | 700 |
| 3) Pomate - Cerotti ed empiastri | |
| preparazioni (fino a due componenti) fino a g 50 | 12 350 |
| per ogni g 50 in più oltre i g 50 | 750 |
| per ciascun componente in più sul prezzo finale | 750 |
| per preparazioni a caldo | 2 250 |
| per preparazioni sterili | 2 250 |
| 4) Polveri composte e specie (miscelazione di droghe vegetali fino a due componenti) | |
| per qualunque quantità | 8 400 |
| per ogni componente in più sul prezzo finale | 750 |
| 5) Cachets - Cartine - Capsule - Compresse | |
| preparazioni (fino a due componenti) per dieci unità | 10 100 |
| oltre le prime dieci per ogni unità in più | 250 |
| per ogni unità in meno | 350 |
| per ciascun componente in più sul prezzo finale | 600 |

Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola carta e sacchetto

| Medicinale | Lire |
|---|---|
| 6) Pillole - Granuli - Pastiglie | |
| preparazioni (fino a due componenti) per venti unità | 14 050 |
| oltre le prime venti per ogni unità in più | 150 |
| per ogni unità in meno | 300 |
| per ciascun componente in più sul prezzo finale | 600 |
| 7) Boli | |
| preparazioni (fino a due componenti) per cinque unità | 11250 |
| oltre le prime cinque unità ogni unità in più | 300 |
| per ogni unità in meno | 800 |
| per ciascun componente in più sul prezzo finale | 600 |
| 8) Suppositori - Ovuli - Candelette e cilindri uretrali: | |
| preparazioni (fino a due componenti) per sei unità | 14 050 |
| per ogni unità in più | 600 |
| per ogni unità in meno | 1 100 |
| per ciascun componente in più sul prezzo finale | 600 |
| 9) Fiale (esclusi controlli F U ) | |
| fino a tre ml | 400 |
| fino a cinque ml | 750 |
| fino a dieci ml | 850 |
| fino a cinquanta ml | 3 500 |
| fino a cento ml | 4 850 |

Si aggiungono gli onorari previsti al punto uno dell'allegato *B*.

| | |
|---|---|
| 10) Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari) | 4 500 |

*Nota* — Per le preparazioni di cui ai punti 6), 7) e 8) l'eccipiente, anche se non espressamente indicato nella ricetta va tariffato

Visto, *il Ministro della sanità*
GARAVAGLIA

93A4988

# MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 agosto 1993

**Versamenti diretti al concessionario delle imposte dovute dai dipendenti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati in Sicilia e/o in Sardegna e che hanno fruito dell'assistenza fiscale, da parte dei sostituti d'imposta, titolari di imprese industriali o commerciali non domiciliate fiscalmente in una delle predette regioni, e viceversa.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n 413, con il quale si dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando apposita dichiarazione dei redditi ai soggetti eroganti i redditi stessi, e che i sostituti di imposta devono procedere ad effettuare le operazioni di conguaglio rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati per l'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1993, con il quale si sono stabilite le modalità per il versamento al concessionario delle imposte dovute dai dipendenti e pensionati che hanno fruito dell'assistenza fiscale, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395,

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1993, con il quale si sono stabilite le modalità per il versamento al concessionario delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti da sostituti di imposta non domiciliati fiscalmente in Sicilia e o in Sardegna a prestatori di lavoro residenti in Sicilia o in Sardegna e viceversa;

Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa nella misura del 16,2 per cento l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e la devoluzione diretta alla regione siciliana di una quota del gettito Ilor pari al 12,6 per cento;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *a)* dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, così come modificato dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 26 aprile 1983, che fissa, tra l'altro, nella misura di sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche riscosse nel territorio della regione, le entrate della regione stessa;

Considerato che è necessario integrare il predetto decreto del 19 maggio 1993, istituendo nuovi codici-tributo e gruppi per permettere il versamento delle imposte dovute distinguendo le somme che devono affluire alle due regioni da quelle di competenza dell'erario;

Decreta

Art. 1.

I sostituti di imposta, di cui all'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, titolari di imprese industriali o commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti ed impianti situati nel territorio della regione, devono versare gli importi relativi alle imposte dovute dai dipendenti, che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti predetti e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il modello 730, utilizzando i seguenti codici-tributo e gruppi:

4631, denominato: «Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sicilia», gruppo 75;

4630, denominato: «Irpef in acconto trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sicilia», gruppo 76;

3631, denominato: «Ilor a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sicilia», gruppo 77;

4615, denominato: «Irpef di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sicilia», gruppo 75;

3615, denominato: «Ilor di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sicilia», gruppo 77.

I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sicilia e stabilimenti ed impianti industriali o commerciali situati nel restante territorio nazionale esclusa la Sardegna, devono versare gli importi relativi alle imposte dovute dai dipendenti, che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il mod. 730, utilizzando i seguenti codici tributo e gruppi:

4331, denominato: «Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni», gruppo 70;

4330, denominato: «Irpef in acconto trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni», gruppo 70;

3331, denominato: «Ilor a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia - impianti fuori della regione», gruppo 78;

4315, denominato: «Irpef di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni», gruppo 70;

3316, denominato: «Ilor di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia - impianti fuori della regione», gruppo 78.

Art. 2.

I sostituti di imposta titolari di imprese industriali o commerciali non domiciliate fiscalmente in Sardegna, ma con stabilimenti ed impianti situati nel territorio della regione, devono versare gli importi relativi all'Irpef dovuta dai dipendenti, che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti predetti e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il mod. 730, utilizzando i seguenti codici-tributo e gruppi:

4931, denominato: «Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sardegna», gruppo 69.

4930, denominato: «Irpef in acconto trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sardegna», gruppo 69;

4915, denominato. «Irpef di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sardegna», gruppo 69.

I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sardegna e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale esclusa la Sicilia, devono versare gli importi relativi alle imposte dovute dai dipendenti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il mod. 730, utilizzando i seguenti codici-tributo e gruppi:

4331, denominato: «Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni», gruppo 70;

4330, denominato: «Irpef in acconto trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni», gruppo 70;

4315, denominato «Irpef di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni», gruppo 70.

Art. 3.

I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sicilia e stabilimenti ed impianti in Sardegna, devono versare gli importi relativi alle imposte dovute dai dipendenti che prestano la loro opera in Sardegna e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il mod. 730, utilizzando gli stessi codici-tributo e gruppi di cui all'art. 2, comma 1, relativi all'Irpef versata per gli impianti in Sardegna. Per l'Ilor saranno invece utilizzati i codici-tributo 3731 - Ilor a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - gruppo 74, e 3715 - Ilor di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - gruppo 74, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 19 maggio 1993.

I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sardegna e stabilimenti ed impianti in Sicilia, devono versare gli importi relativi alle imposte dovute dai dipendenti che prestano la loro opera in Sicilia e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il mod. 730, utilizzando gli stessi codici-tributo e gruppi di cui all'art. 1, comma 1, relativi alle imposte versate per gli impianti in Sicilia.

Art. 4.

Restano valide le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 19 maggio 1993.

Le avvertenze riportate nei modelli 1 e 11 vanno integrate con i codici-tributo e gruppi di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

Le somme riscosse dal concessionario con i codici-tributo di cui all'art. 1, comma 1, gruppo 75 e 76, devono essere riversate, nei termini di cui all'art. 73, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, direttamente alla Cassa regionale siciliana, con imputazione ai seguenti capitoli ed articoli di bilancio della regione siciliana:

gruppo 75 al cap. 1023, art 19,
gruppo 76, al cap. 1023, art. 20.

Le somme di cui al gruppo 77 vanno, invece, così ripartite:

una quota pari all'87,40% va versata alla locale tesoreria provinciale dello Stato al cap. 1025, art. 16 del bilancio dello Stato;

la restante quota del 12,60% va versata direttamente alla Cassa regionale siciliana, ufficio di Palermo, al corrispondente cap. 1025, art. 16 della Cassa regionale stessa.

Le somme riscosse dal concessionario con i codici-tributo di cui all'art. 2, comma 1, continuano ad essere riversate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio della concessione stessa al cap. 1023, art. 17.

Il Ministro del tesoro provvederà per l'attribuzione alla regione Sardegna dei sette decimi del gettito.

Le somme riscosse dai concessionari della riscossione della regione Sicilia e della regione Sardegna, con i codici-tributo 4331, 4330, 3331, 4315, 3316 di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, sono di competenza esclusiva dell'erario e devono essere riversate alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione per i codici 4331, 4330 e 4315 al cap. 1023, art. 18 e per i codici 3331 e 3316, al cap. 1025, art. 17, articolo di nuova istituzione.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1993

*Il Ministro delle finanze*
GALLO

*Il Ministro del tesoro*
BARUCCI

93A5264

---

DECRETO 17 settembre 1993.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che l'interruzione delle operazioni di tassazione e riscossione atti, dalle ore 12 alle ore 14, del giorno 28 luglio 1993 dell'ufficio del registro atti privati di Roma è stata causata da uno sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma è accertato per il giorno 28 luglio 1993 (dalle ore 12 alle ore 14).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1993

*Il direttore generale:* ROXAS

93A5265

---

DECRETO 17 settembre 1993

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Mestre.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che l'interruzione delle operazioni del servizio cassa, dalle ore 8 alle ore 11, del giorno 28 luglio 1993 dell'ufficio del registro di Mestre è stata causata da uno sciopero del personale;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamemto dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Mestre è accertato per il giorno 28 luglio 1983 (dalle ore 8 alle ore 11).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 settembre 1993

*Il direttore generale:* ROVAS

93A5266

---

DECRETO 17 settembre 1993

**Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Napoli.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

*a)* le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché l'iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

*b)* le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

*c)* per l'omissione delle richieste di formalità, entro i termini stabiliti dai commi precedenti, si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, con nota 30 giugno 1993 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Napoli per sciopero del personale nel giorno 18 giugno 1993 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale:

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 18 giugno 1993 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1993

*Il direttore generale* ROXAS

93A5267

DECRETO 17 settembre 1993

**Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Forlì.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

*a)* le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché l'iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

*b)* le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

*c)* per l'omissione delle richieste di formalità, entro i termini stabiliti dai commi precedenti, si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico: la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa.

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Forlì, con nota 30 giugno 1993 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Forlì per avviamento «Nuovo pubblico registro automobilistico» e predisposizione del complesso «Hardware - Software» e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione.

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nei giorni 8, 9 e 10 luglio 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1993

*Il direttore generale:* ROXAS

93A5268

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 settembre 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa operai edili forlivesi», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 maggio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa operai edili forlivesi», con sede in Forlì, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa operai edili forlivesi», con sede in Forlì, costituita per rogito notaio dott. Buonaventura Petricelli in data 24 gennaio 1963, repertorio n. 77143 e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giampaolo Rocchi, via XXV Aprile, 11, Budrio (Bologna), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1993

*Il Ministro:* GIUGNI

93A5278

DECRETO 11 settembre 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa ALBA - Allevamento lavorazione bestiame Arezzo - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Pancrazio di Bucine, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 maggio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «ALBA - Allevamento lavorazione bestiame Arezzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Pancrazio di Bucine (Arezzo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «ALBA - Allevamento lavorazione bestiame Arezzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Pancrazio di Bucine (Arezzo), costituita per rogito notaio Bartolomei Fernando in data 16 gennaio 1968 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Sadun Franco, via Solferino, 12, Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1993

*Il Ministro:* GIUGNI

93A5279

DECRETO 11 settembre 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Unicoper-Dati - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 aprile 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Unicoper-Dati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna dalle quali

si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Unicoper-Dati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Cesare Alberto Forestieri in data 17 giugno 1981, repertorio n. 47713, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Bertolini Paolo, via Freddi, 40/I, Reggio Emilia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1993

*Il Ministro:* GIUGNI

**93A5280**

---

DECRETO 11 settembre 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Manieri Club - Società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Severino Marche, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 8 giugno 1993 con la quale il tribunale di Camerino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo «Manieri Club - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Severino Marche (Macerata), in liquidazione;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Manieri Club - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Severino Marche (Macerata), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Benedetto Sciapichetti in data 31 luglio 1987 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Derosa Giuseppe, via Favorino, 26, Camerino (Macerata), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1993

*Il Ministro:* GIUGNI

**93A5281**

---

DECRETO 11 settembre 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ge.Fo. - Cooperativa gestione formazione professionale», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 17 giugno 1993 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ge.Fo. - Cooperativa gestione formazione professionale», con sede in Genova, in liquidazione;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ge.Fo. - Cooperativa gestione formazione professionale», con sede in Genova, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Andrea Castello in data 14 dicembre 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Fantino Aldo, std. assoc., via Carlo Barabino, 26/1, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1993

*Il Ministro:* GIUGNI

**93A5282**

DECRETO 16 settembre 1993

**Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1993 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della sopra indicata legge n. 233/1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali 9 luglio 1993 di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuta l'opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1993 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato in misura pari a L. 66.095.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

*Il Ministro:* GIUGNI

93A5287

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 luglio 1993

**Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 210, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 giugno 1993, n. 210, concernente: «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate» e, in particolare, l'art. 4;

Decreta:

Art. 1.
*Modalità e termini*

1. Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 210, sono liquidate a domanda degli interessati, redatta in carta semplice secondo gli schemi allegati (allegato *A* per gli aventi diritto - allegato *B* per gli aventi causa) che fanno parte integrante del presente decreto.

2. La domanda, corredata dalla documentazione indicata negli allegati suddetti deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni entro cinque anni:

*a)* dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 210/1993, per gli incidenti verificatisi anteriormente a detta data;

*b)* dalla data dell'incidente per gli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 210/1993.

3. Qualora la domanda stessa venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.

Art. 2.
*Procedimento*

1. L'ufficio al quale è stata presentata la domanda provvede all'accertamento, presso i comandi competenti per territorio (comandi militari di regione, dipartimenti militari marittimi, comandi di regione aerea) dei fatti relativi all'incidente.

2. I comandi di cui sopra provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attività operative ed addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente e avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Le commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, esprimono il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità dell'invalidità permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte. Le stesse commissioni mediche esprimono, altresì, il giudizio in ordine alla congruità del costo delle cure mediche già effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno.

Art. 3.

*Accertamenti sanitari*

1. La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari nella propria sede e a tali fini provvede a:

invitare l'interessato a presentarsi a visita medica, dandone comunicazione per conoscenza al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni; nell'invito viene indicata la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla data di convocazione per la visita medica, l'invito viene rinnovato per una seconda volta; in tal caso, la mancata presentazione senza giustificato motivo entro novanta giorni dalla nuova data comporta la restituzione della pratica alla predetta Direzione generale;

effettuare la visita medica diretta a richiedere eventuali accertamenti strumentali e/o di laboratorio: può essere presa in considerazione la documentazione sanitaria rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, debitamente autenticata. La visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della commissione medica ospedaliera.

Art. 4.

*Verbale della commissione medica ospedaliera*

1. Per ciascuna persona visitata, la commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti provvedendo a:

esprimere il giudizio diagnostico sulle infermità/lesioni denunciate, causalmente collegate all'incidente; nel caso di infermità o lesioni guarite senza esiti, la commissione le riporterà nel giudizio diagnostico come pregresse ed esprimerà comunque il giudizio medico-legale sul nesso di causalità e sulla congruità delle eventuali spese di cura;

formulare le considerazioni che, tenendo presente la criteriologia medico-legale, permettano la individuazione o meno del rapporto causale diretto tra l'incidente e le infermità/lesioni riportate;

esprimere il giudizio medico-legale:

*a*) sul nesso di causalità tra l'incidente occorso durante le attività operative ed addestrative delle Forze armate e le lesioni/infermità causalmente collegate ad esso;

*b*) sul carattere permanente o meno della eventuale conseguente invalidità;

*c*) sul grado (espresso in percentuale) della invalidità permanente, secondo la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, del Ministero della sanità;

*d*) sulla congruità del costo delle cure mediche, inerenti alle affezioni riportate nell'incidente, già effettuate e/o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Per la invalidità non ancora a carattere permanente, per le quali non è possibile stabilire il grado percentuale, la commissione provvede, comunque, ad esprimere il giudizio di cui al precedente punto *d*), indicando inoltre la misura del periodo di tempo che si ritiene necessario per effettuare il successivo controllo.

2. Ai fini della concessione della elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 210/1993, la commissione medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione causale tra le lesioni/infermità da cui è derivata la morte del dante causa e l'incidente occorso nei casi previsti dal medesimo art. 1.

3. La commissione si pronuncia a maggioranza. Nel verbale devono essere riportati, altresì, i motivi per i quali la commissione medica ospedaliera non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico di fiducia.

Art. 5

*Concorso di benefici*

1. Ai fini della corresponsione della provvidenza di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 210, gli interessati devono dichiarare, con le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, le altre pubbliche sovvenzioni ricevute anche in parte

Art. 6.

*Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni sull'attribuzione della speciale elargizione contenuta nella legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.

Art. 7.

*Validità delle domande*

1. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle domande presentate ai sensi dei decreti ministeriali in data 28 gennaio 1993, in data 8 aprile 1993 e in data 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

*Il Ministro della difesa*
FABBRI

*Il Ministro del tesoro*
BARUCCI

ALLEGATO *A*

*Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni* - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto..........................................................................................
nato a ..................................... il ..................................... residente in ........................................... chiede l'anticipazione delle somme previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 210/1993 per l'invalidità permanente conseguente alle lesioni/infermità (1): ................................................
..............................................................................................................
subite a seguito di incidente occorso in data ......................................
durante l'attività operativa e/o addestrativa svolta dalle Forze armate in località..........................................................................................

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera;

3) atti giudiziari (eventuali);

4) dichiarazione testimoniali (eventuali);

5) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso, avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo dell'incidente verificatosi;

6) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

7) documenti probatori delle spese sostenute o eventuali preventivi per le spese da effettuare.

Luogo e data, .............................................

*Il richiedente*.................................................. (2)

(1) Indicare le lesioni/infermità riportate.
(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

*Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni* - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto..........................................................................................
nato a ..................................... il ..................................... residente in ........................................................... chiede la speciale elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 210/1993 per la morte del (1) ................................ avvenuta in data ................................................
a seguito delle lesioni/infermità riportate nell'incidente occorso durante l'attività e/o addestrativa delle Forze armate in località...................

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di morte e necroscopico del dante causa);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera (eventuali);

3) atti giudiziari;

4) dichiarazioni testimoniali (eventuali);

5) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze.

6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di famiglia e la situazione successoria del dante causa;

7) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza degli aventi diritto).

Luogo e data, .............................................

*Il richiedente*.................................................. (2)

(1) Indicare le generalità della vittima.
(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

**93A5283**

# MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 settembre 1993.

**Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di L'Aquila.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Francesco Giugno è stato eletto consigliere del comune di L'Aquila nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Rilevato che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di L'Aquila ha formulato, nei confronti del citato amministratore, richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 110, 117, 56, 317 del codice penale;

Considerato che la citata situazione giudiziaria del sig. Francesco Giugno compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di L'Aquila, ingenerando allarme nella popolazione con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che il comportamento del medesimo amministratore si pone in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui esso è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta nel sopracitato comune;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Francesco Giugno dalla carica elettiva ricoperta nel comune di L'Aquila;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Francesco Giugno è rimosso dalla carica ricoperta nel comune di L'Aquila.

Roma, 15 settembre 1993

*Il Ministro:* MANCINO

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Francesco Giugno è stato eletto consigliere del comune di L'Aquila nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto, in data 28 ottobre 1992, veniva tratto in arresto in esecuzione dell'ordine di custodia cautelare, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di L'Aquila, in quanto ritenuto responsabile del reato di tentata concussione in concorso in relazione ad una richiesta di danaro rivolta a due commercianti aquilani per disporre, in loro vantaggio, il cambio di destinazione d'uso di un terreno. In data 10 dicembre 1992, il suddetto consigliere veniva posto in libertà.

Successivamente con decreto del 22 giugno 1993 il medesimo G.I.P., per il reato sopradescritto, disponeva il rinvio a giudizio del sig. Francesco Giugno.

La situazione giudiziaria del predetto amministratore risulta essere in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta; la sua presenza, altresì, all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di L'Aquila, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 3563/Gab del 18 agosto 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Francesco Giugno dalla carica di consigliere e, nelle more, in presenza di gravi e urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto di pari numero e data, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di L'Aquila, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Francesco Giugno dalla carica ricoperta nel comune di L'Aquila.

Roma, 13 settembre 1993

*Il direttore generale:* SORGE

93A5349

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 16 luglio 1993

**Slittamento del termine previsto dal secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 dicembre 1992, con il quale sono stati dettati criteri e modalità per l'ammissione ai contributi dei progetti per la collaborazione con i Paesi dell'Europa centro orientale.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 5 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1993, con il quale sono stati dettati «criteri e modalità per l'ammissione ai contributi dei progetti per la collaborazione con i Paesi dell'Europa centro orientale»;

Considerato che l'art. 4 del predetto decreto prevedeva il completamento dell'istruttoria delle domande pervenute, da parte della segreteria tecnica, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse per il conseguente invio all'esame del comitato dei direttori generali;

Considerato che sono pervenute trecentosessantasette domande di contributo, molte delle quali particolarmente complesse, per cui non appare possibile completare la fase istruttoria da parte della segreteria tecnica, nel termine indicato;

Ritenuto necessario rinviare detto termine, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

Decreta:

Il termine previsto del secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 dicembre 1992 di cui alle premesse per il completamento da parte della segreteria tecnica dell'istruttoria delle istanze pervenute e per l'invio delle stesse all'esame del comitato dei direttori generali è stabilito al 30 settembre 1993, fermi restando i termini successivi previsti dallo stesso atto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1993

*Il Ministro:* BARATTA

*Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1993*
*Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 97*

93A5350

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 settembre 1993

**Modalità tecniche di attuazione del fermo temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca per l'anno 1993.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione della pesca marittima;

Visto il regolamento CEE n. 4028/86, così come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, che, al titolo VII riguardante l'adattamento delle capacità di cattura, prevede, tra l'altro, la concessione di premi di arresto temporaneo delle navi da pesca;

Visto il decreto-legge n. 355 del 13 settembre 1993 concernente l'attuazione del fermo biologico per l'anno 1993;

Ritenuta la necessità di fissare le modalità tecniche di attuazione del suddetto decreto concernenti il controllo del fermo delle navi, l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera, i criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo;

Considerata la necessità di tenere conto delle diversità meteoclimatiche che contraddistinguono il mar Tirreno e che impongono alle marinerie di detto bacino condizionamenti all'attività di pesca;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono confermate con le modifiche di cui al successivo art. 2 le modalità tecniche di attuazione del fermo biologico per l'anno 1993, previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 14 luglio 1993 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. L'art. 13 del decreto ministeriale 14 luglio 1993 è così modificato:

«1. Allo scopo di assicurare un incremento costante delle risorse biologiche del mare e di non vanificare gli effetti del fermo, le unità abilitate allo strascico ed al traino pelagico sono obbligate a sospendere l'attività, nelle otto settimane successive alla fine del periodo di fermo, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

2. Nei mesi successivi al periodo di cui al comma 1, sono obbligate a sospendere l'attività nei giorni di sabato e domenica le unità abilitate allo strascico ed al traino pelagico iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Termoli.

3. Nei mesi successivi al periodo di cui al comma 1, sono obbligate a sospendere l'attività nel giorno di domenica in tutto l'anno, nonché nel giorno di sabato dal 1° aprile al 31 ottobre le unità abilitate allo strascico ed al traino pelagico nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Imperia.

4. In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi 1, 2 e 3 le navi abilitate a sistemi di pesca stagionali (circuizione, palangari, nasse per la pesca delle seppie, ad altri sistemi da posta), nonché asservite ad impianti di acquacoltura, previa sospensione dell'abilitazione e tutti gli altri sistemi di pesca, possono esercitare l'attività anche nei giorni di sabato e domenica. Detta sospensione sarà relativa a tutto il periodo di pesca stagionale abilitato.

5. Alle navi, iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno, è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività in dipendenza di situazioni meteorologiche che hanno impedito l'attività in uno o più giorni durante la settimana comprovate dall'ufficio marittimo competente, al quale devono essere consegnati i documenti di bordo e di consumo del combustibile. Nel periodo di cui al precedente comma 1 il recupero è attuato nel giorno di venerdì; nel periodo di cui al precedente comma 3 nel giorno di sabato.

6. Durante il periodo di fermo tecnico spetta comunque al personale imbarcato la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

7. Le unità abilitate alla pesca mediterranea, nonché le navi, che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nel Tirreno e nello Ionio, attuano il fermo tecnico, al termine di ogni campagna di pesca, in ragione di due giorni per ogni cinque di attività.

A tal fine il Ministero della marina mercantile rilascia, a domanda dell'armatore, apposita autorizzazione.

8. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico secondo le modalità di cui al precedente comma 7, l'armatore è tenuto a comunicare la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca alla capitaneria di porto competente e consegnare i relativi documenti di bordo.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna che operino oltre il limite del mare territoriale dei suddetti compartimenti; fanno eccezione le navi che esercitano per consuetudine la pesca nelle acque del canale di Sicilia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 settembre 1993

*Il Ministro:* DIANA

93A5296

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1993.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 31 agosto 1936, n. 1923, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la proposta di trasformazione in facoltà del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche, formulata dalle autorità accademiche dell'Università di Messina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Riconosciuta la particolare necessità di provvedere alla trasformazione del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche in facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali e di far afferire a tale nuova facoltà il corso di diploma di statistica, attualmente funzionante presso la facoltà di economia e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Messina è istituita la facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Di tale facoltà faranno parte il corso di laurea in scienze statistiche e demografiche e la scuola di statistica, attualmente afferenti alla facoltà di economia e commercio di Messina.

Art. 2.

I posti di ruolo di prima e di seconda fascia, attualmente afferenti al corso di laurea in scienze statistiche e demografiche e alla scuola di statistica, passano — unitamente ai titolari, previo loro parere — alla nuova facoltà con riferimento alle discipline attualmente ricoperte e presenti negli statuti del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche e della scuola di statistica.

I posti di ricercatore e di assistente del ruolo ad esaurimento afferenti al corso di laurea in scienze statistiche e demografiche e alla scuola di statistica, attualmente presso la facoltà di economia e commercio, passano — unitamente ai titolari e sentito il loro preventivo parere — alla istituita facoltà, con riferimento al raggruppamento scientifico-disciplinare di appartenenza.

Con successivi provvedimenti saranno attuate le procedure riguardanti i passaggi del personale docente, ricercatore, assistente di ruolo ad esaurimento e del personale non docente.

I posti di ruolo di docente — prima e seconda fascia — e di ricercatore, appartenenti al corso di laurea in scienze statistiche e demografiche e alla scuola di statistica, per i quali è stato richiesto dalla facoltà di economia e commercio il relativo concorso, precedentemente all'emanazione del presente decreto, passano a far parte della nuova facoltà, unitamente ai vincitori e previo loro parere, secondo le modalità indicate dal precedente terzo comma. In tal caso, le procedure del passaggio saranno attuate all'atto della presa di servizio dei predetti vincitori.

Art. 3

I posti della facoltà di economia e commercio, relativi a insegnamenti del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche e della scuola di statistica, che si sono resi liberi fino alla data di emanazione del presente decreto, saranno attribuiti alla nuova facoltà con delibera del senato accademico.

Art. 4

Con successivi provvedimenti delle competenti autorità accademiche saranno apportate le necessarie modifiche di statuto dell'Università degli studi di Messina in relazione al riordino dell'ordinamento didattico dei corsi afferenti alla istituita facoltà, così come già riformati con decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1993, secondo i termini e le modalità previste dal suddetto provvedimento ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 3 agosto 1993

*Il rettore* STAGNO D'ALCONTRES

93A5288

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato».**

Il decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1993.

93A5308

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Nuova Sardegna, con sede legale in Sassari, unità di Sassari, Cagliari, Nuoro, Oristano e Olbia, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editrice Arena con sede e stabilimento in S. Martino Buon Albergo (Verona), che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 15 luglio 1992 al 14 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 è autorizzata la proroga del beneficio del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Spada di Ciampino (Roma), che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per il periodo dal 16 aprile 1992 al 15 ottobre 1992 con esclusione dei giornalisti professionisti.

93A5246

**Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla società L.T.R. - Lavori costruzione linea tranviaria rapida di Napoli, in Napoli, al trattamento ordinario di integrazione salariale.**

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993 la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 9 settembre 1991, dipendenti della società L.T.R. - Lavori costruzione linea tranviaria rapida di Napoli, con sede in Napoli e unità di Napoli, impegnata nei lavori di costruzione della linea tranviaria rapida di Napoli, fra Ponticelli e piazzale Tecchio, per il periodo dall'8 marzo 1992 al 7 giugno 1992.

93A5247

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata all'Aja l'8 maggio 1990.

Il giorno 3 settembre 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata all'Aja l'8 maggio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 luglio 1993, n 305, pubblicata nel supplemento ordinario n 76 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1993

In conformità alle disposizioni contenute nella convenzione, la stessa entrerà in vigore il 3 ottobre 1993

93A5362

# MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

## Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Facoltà di chimica industriale*

chimica organica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

*Facoltà di lettere e filosofia:*

storia delle scienze

UNIVERSITÀ DI PADOVA

*Facoltà di medicina e chirurgia*

odontostomatologia.

UNIVERSITÀ DI PARMA

*Facoltà di economia e commercio*

economia politica.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali,*

metodi per il trattamento dell'informazione.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*

chimica organica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

*Facoltà di medicina e chirurgia*

anatomia clinica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5310

## Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Facoltà di ingegneria:*

fisica;
fondamenti di informatica,
chimica;
economia applicata all'ingegneria,
sistemi operativi;
meccanica del volo;
modelli di sistemi di produzione,
controlli automatici;
architettura tecnica e tipologie edilizie

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5311

# MINISTERO DEL TESORO

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 24 settembre 1993*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1594,81 |
| ECU | 1839,29 |
| Marco tedesco | 963,75 |
| Franco francese | 277,02 |
| Lira sterlina | 2387,91 |
| Fiorino olandese | 858,53 |
| Franco belga | 45,172 |
| Peseta spagnola | 12,050 |
| Corona danese | 237,64 |
| Lira irlandese | 2252,83 |
| Dracma greca | 6,723 |
| Escudo portoghese | 9,423 |
| Dollaro canadese | 1208,65 |
| Yen giapponese | 15,060 |
| Franco svizzero | 1107,89 |
| Scellino austriaco | 136,98 |
| Corona norvegese | 221,35 |
| Corona svedese | 196,68 |
| Marco finlandese | 272,29 |
| Dollaro australiano | 1040,93 |

93A5363

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento.** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 4 settembre 1993).

Nell'avviso di vacanze citato in epigrafe, alla pag. 38 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente all'Università di Ancona, dove è scritto: «facoltà di ingegneria: scienza e tecnologia dei materiali *polimeri*», leggasi: «facoltà di ingegneria: scienza e tecnologia dei materiali *polimerici*».

**93A5294**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al testo del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, coordinato con la legge di conversione 12 agosto 1993, n. 296, recante: «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri».** (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1993).

Nella nota *(f)* riportata in calce all'art. 2 del testo coordinato citato in epigrafe, alla pagina 53 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato erroneamente riprodotto.

Pertanto, in luogo di:

«*(f)* Il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art 21 *(Lavoro all'esterno)*. — 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-bis. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari"*»,

leggasi:

«*(f)* Il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, poi modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n 203, e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

"Art. 21 (Lavoro all'esterno). — 1. *I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art.* 4-bis, *l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.*

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-bis. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari"*».

**93A5316**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **345.000** |
| - semestrale | L. **188.000** |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **63.000** |
| - semestrale | L. **44.000** |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **193.000** |
| - semestrale | L. **105.000** |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **63.000** |
| - semestrale | L. **44.000** |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **193.000** |
| - semestrale | L. **105.000** |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **664.000** |
| - semestrale | L. **366.000** |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. **2.550** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.300** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.400** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.400** |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. **120.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. **1.400** |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. **78.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. **7.350** |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
#### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. **1.300.000** |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. **1.500** |
| per ogni 96 pagine successive | L. **1.500** |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. **4.000** |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. **325.000** |
| Abbonamento semestrale | L. **198.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.450** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189